

N. R.G. 2019/2528



TRIBUNALE DI LIVORNO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2528/2019** promossa da:

MANOLA

ATTORE/I

contro

BANCA IFIS SPA

CONVENUTO/I

DECRETO DI ACCOGLIMENTO RICORSO ex art. 700 cpc

Il Giudice Dott. Carlo Cardi,

visto il ricorso cautelare proposto da Manola a cautela della preannunciata domanda di risarcimento del danno, perché venga dato ordine a IFIS, cessionario del credito a suo tempo vantato nei suoi confronti da MPS, di provvedere alla cancellazione della posizione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sulla premessa dell'intervenuto accertamento giudiziale della estinzione per prescrizione di tale credito;

vista la comparsa di costituzione della convenuta, che non contesta la premessa ora detta, e chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, e la compensazione delle spese del giudizio;

rilevato che non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: IFIS non ha prodotto l'allegato n. 2, che secondo la sua prospettazione sosterebbe tale conclusione;

ritenuta la fondatezza del ricorso: il credito in relazione alla quale è stata effettuata la segnalazione alla CR è estinto, il fumus boni iuris in relazione alla domanda risarcitoria può essere affermato, sulla base della efficacia ostativa della segnalazione rispetto al ricorso al credito da parte dell'interessata, ed il pericolo di consolidazione del danno è imminente ed irreparabile;



ritenuto che le spese processuali non possano essere compensate tra le parti, atteso che, pur dato atto che non vi sono elementi per escludere la buona fede di IFIS al momento della diffida, non è contestato che la stessa sia stata ricevuta dalla odierna ricorrente (il 22.3.2019, e pertanto) successivamente alla formazione del titolo giudiziale, reso nell'ambito di procedimento instaurato nei confronti dell'originario creditore (MPS); le stesse vengono regolate secondo il criterio della soccombenza, e liquidate secondo i parametri medi in riferimento al valore per il quale è avvenuta l'iscrizione a ruolo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

ordina a Banca Ifis s.p.a. di provvedere alla cancellazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia della segnalazione richiamata in ricorso.

Condanna parte resistente a pagare a favore delle ricorrente, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Giampaolo Morini le spese processuali, che liquida in € 27,00 per esborsi, € 945,00 per studio, € 640,00 per fase introduttiva, € 605,00 per fase decisoria, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA.

Si comunichi.

Livorno, 26 luglio 2019

IL GIUDICE
Dott. Carlo Cardì

